



## **Delibera della Giunta Regionale n. 519 del 09/12/2013**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

ART 18. COMMA 2, L. R. 9 AGOSTO 2012, N. 26 - CRITERI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEI DANNI DA CINGHIALE - CON ALLEGATI .

**L'assessore Daniela NUGNES,**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che:**

- a. La legge 157/92 all'art. 19 dispone in merito al controllo della fauna selvatica, demandando alle regioni l'adozione dei provvedimenti necessari;
- b. la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26:
  - i. all'art. 16 comma 2 stabilisce, tra l'altro, che: *"la Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a), b) e c). Il controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Se l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale autorizza piani di abbattimento che devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province"*
  - ii. all'art. 18 comma 2 stabilisce, tra l'altro, che: *"La Giunta regionale, in funzione delle informazioni disponibili, con proprio provvedimento definisce i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni, specificando obiettivi, modalità, durata temporale e confini spaziali, nonché le necessarie risorse finanziarie. I periodi per l'esecuzione di tali attività possono differire da quelli stabiliti per l'attività venatoria, in funzione del ciclo biologico della specie, nel rispetto delle fasi riproduttive e di allevamento della prole."*

**RILEVATO che:**

- a. il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato dal Consiglio Regionale in data 26 giugno 2013 evidenzia la forte crescita delle popolazioni e la notevole espansione territoriale del Cinghiale (*Sus scrofa*), frutto di immissioni non pianificate, che specialmente in aree protette e nelle zone adiacenti, comporta seri problemi alle coltivazioni;
- b. in alcune aree del territorio regionale l'incremento delle popolazioni di cinghiale è tale da determinare ripercussioni economiche sulle attività antropiche, in particolare la specie è causa di sinistri stradali, e di danni alle produzioni agricole e zootecniche;
- c. il fenomeno sta assumendo, in alcuni Comuni, i connotati di una vera e propria emergenza che sollecita l'avvio urgente di iniziative volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto;
- d. l'incremento delle azioni legali per il risarcimento dei danni provocati da cinghiali agli automobilisti ed agli agricoltori determina costantemente un aggravio della spesa programmata dall'amministrazione regionale per indennizzare la quota di danni ritenuta tollerabile, pari a 300.000 Euro/anno;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni con cui i Sindaci di numerosi Comuni, soprattutto in provincia di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, hanno espresso preoccupazione per l'allarme sociale e sanitario conseguente alla notevole diffusione della specie, anche ai limiti dei centri abitati, chiedendo di promuovere misure urgenti utili a determinare un'efficace azione di contrasto;

**CONSIDERATO** che l'art 18 comma 3 della Legge regionale 26/2012, tra l'altro affida agli organi di gestione delle aree protette nazionali e regionali, ed ai Comitati di Gestione degli ATC, di concerto con le competenti strutture delle Amministrazioni provinciali, l'incombenza di elaborare i programmi di prevenzione e controllo delle popolazioni di cinghiale sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

**VISTO** il documento *"Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale (art. 18 – comma 2 – L. R. 26/2012)"* predisposto dalla U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia (allegato 1, unito al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale);

**RILEVATO** che sul predetto documento “*Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale*”

- a. gli Enti competenti, specificamente sentiti in merito al documento allegato, non hanno evidenziato osservazioni o correzioni da apportare al testo;
- b. sono state inserite le indicazioni fornite dall'ex Settore Veterinario in merito alla necessità di sottoporre la cessione delle carcasse dei cinghiali abbattuti alla disciplina di cui al punto 1.CARNI sub 1.18 dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 853/2004;
- c. è stato acquisito il parere favorevole dell' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) n. 0042498 del 23 ottobre 2013 allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2), e risulta osservato il suggerimento di non limitare i periodi di prelievo delle diverse classi d'età riguardo alle attività di controllo previste in aree o in periodi dove vige il divieto di caccia.

**RITENUTO** che il citato documento come integrato sia in linea con le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e possa essere pertanto approvato;

**VISTO**

- a. la L. 11 febbraio 1992, n. 157;
- b. la L. R. 9 agosto 2012, n. 26;
- c. la L. R. 6 settembre 2013, n. 12;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità,

## D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo ed approvati:

1. di approvare l'allegato disciplinare che definisce i “*Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale (art. 18 – comma 2 – L. R. 26/2012)*” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese per la Regione in quanto le somme necessarie faranno capo alle risorse ordinariamente accreditate alle Amministrazioni provinciali per effetto dell'art. 40 comma 2, lett. b) della legge regionale n. 26/2012 e s.m., il cui stanziamento, per l'anno 2013, sul capitolo 1426 del bilancio gestionale ammonta a 100.000 Euro;

Copia della presente sarà trasmessa

- agli Enti Gestori delle Aree Protette Nazionali e Regionali;
- ai Comitati di Gestione degli A.T.C. della Campania;
- agli Uffici Competenti per la Caccia delle Province della Campania;
- all'U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia;
- all'U.O.D. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria;
- alla competente U.O.D. per la pubblicazione sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.